

Ufficio d'ambito di Lecco

Azienda Speciale Provinciale

UFFICI D'AMBITO DI MONZA E BRIANZA E LECCO

MODALITA' DI COORDINAMENTO TRA GLI AMBITI TERRITORIALI

RICHIAMATA la deliberazione _____

CONSIDERATO che in data _____ tra _____
e il gestore del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza è stata sottoscritta la convenzione per regolare i rapporti reciproci;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale di Lecco n. 84 del 29.12.2015 con la quale è stata approvata la deliberazione n. 62 del 16.12.2015 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'ambito di Lecco avente ad oggetto "Affidamento del servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco" ed è stato, conseguentemente, affidato il SII nell'ATO di Lecco, secondo la modalità dell'*in house providing*, alla società Lario Reti Holding s.p.a. per un periodo di 20 anni, con decorrenza 1° gennaio 2016, sulla base dello schema di convenzione approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Provinciale con la predetta deliberazione n. 62 del 16.12.2015;

CONSIDERATO che in data 4 gennaio 2016 tra l'azienda speciale provinciale Ufficio d'ambito di Lecco e il gestore del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecco è stata sottoscritta la convenzione per regolare i rapporti reciproci;

RICHIAMATE le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019 proposte dagli Uffici d'ambito di Monza e Brianza e di Lecco e approvate dall'AEEGSI con deliberazioni _____ e 24 novembre 2016 691/2016/R/IDR;

DATO ATTO che l'Ente di governo dell'ambito, tramite il proprio Ufficio d'ambito, definisce le modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi (lett. g del comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26);

l'Ufficio d'ambito territoriale ottimale Monza e Brianza, rappresentato dal _____, c.f. _____, domiciliato per la carica a Monza, in Via Grigna n. 13;

l'Ufficio d'ambito di Lecco, rappresentato dal _____, c.f. _____, domiciliato per la carica a Lecco, in Corso Matteotti n. 3;

(di seguito denominate, congiuntamente, le "Parti")

convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Premesse

1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le Parti si danno atto che quanto previsto dal presente atto è, e deve in ogni caso essere, conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e dalle convenzioni sottoscritte tra gli Enti di governo degli ambiti e i rispettivi gestori del SII, per cui nessuna disposizione del

presente atto potrà intendersi idonea a derogarli o superarne le previsioni o inficiare gli aspetti degli affidamenti disposti dalle Province di Monza e Brianza, e Lecco, in favore rispettivamente di BrianzAcque s.r.l. e Lario Reti Holding. S.p.A..

3. Le Parti si impegnano a tal fine, in caso di dubbi, a perseguire le soluzioni interpretative del presente atto che garantiscano la sua piena conformità e armonia con il quadro normativo, pianificatorio e decisorio del S.I.I. come sopra composto.

Articolo 2 – Oggetto

1. Il presente atto definisce le modalità di raccordo e di coordinamento tra le Parti nell'esercizio delle funzioni di organizzazione, programmazione, regolazione e controllo della gestione del SII o di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono laddove erogati a servizio di utenze di un ambito territoriale per il tramite di infrastrutture assegnate al gestore dell'altro ambito territoriale.
2. Gli Enti d'ambito individuano le infrastrutture a servizio comune nei rispettivi documenti di programmazione. Attualmente esse sono individuate nelle seguenti:
 - l'acquedotto brianteo, quale sistema di captazione, potabilizzazione e adduzione di acqua a servizio di entrambi gli ambiti territoriali, comprendente la presa a lago in località Parè ed il relativo potabilizzatore a Valmadrera, il pozzo di Mariano, le sorgenti di Alserio e una rete di 126 km, di cui 99 in Provincia di Lecco e 27 in Provincia di Como e relativi impianti ivi localizzati;
 - il depuratore di Monza, ed in misura molto minore il depuratore di Vimercate, cui sono conferiti reflui di utenze localizzate in entrambi gli ambiti territoriali ed i collettori ad essi afferenti dalla Provincia di Lecco.
3. L'elenco è da intendersi automaticamente aggiornato sulla base delle modifiche approvate da ciascuno degli Enti d'ambito rispettivamente alle proprie programmazioni.

Articolo 3 – Obiettivi

1. Le modalità di raccordo e coordinamento in oggetto si ispirano ai principi di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, del recupero integrale dei costi di investimento ed esercizio, della razionalizzazione delle partecipazioni degli Enti locali e della semplificazione dell'azione amministrativa.

Articolo 4 – Programmazione degli interventi

1. La programmazione degli interventi spetta all'Ente di governo dell'ambito nel quale le infrastrutture sono localizzate.
2. Gli Uffici d'ambito si impegnano a collaborare per aggiornare i propri strumenti di programmazione con riferimento agli adeguamenti strutturali eventualmente necessari sulle infrastrutture interconnesse con quelle di cui all'art. 2. Si sono già evidenziate alcune criticità, rispetto alle quali gli Uffici d'ambito competenti dovranno valutare la fattibilità dei seguenti interventi nel prossimo aggiornamento del programma:
 - completamento della separazione delle reti fognarie di Lomagna lungo le vie Milano e Armando Diaz, mediante disconnessione della rete di fognatura nera di via Armando Diaz dal collettore di via Milano che prosegue in territorio di Carnate (MB) e suo allaccio, eventualmente mediante sollevamento, alla rete fognaria che recapita al depuratore di Lomagna, ed eliminazione dei punti di contatto tra le reti fognarie nera e bianca rilevati lungo la via Milano;

- riduzione dell'apporto delle acque meteoriche di dilavamento dal comune di Lomagna verso il comune di Carnate tramite volanizzazione in loco e/o convogliamento in recapito alternativo al collettore fognario.

Articolo 5 – Realizzazione degli interventi

1. La realizzazione degli interventi spetta al gestore del SII nell'ambito nel quale le infrastrutture sono localizzate. Ove le infrastrutture oggetto di intervento fossero di proprietà dell'altro gestore, la realizzazione dell'intervento potrà essere preceduta da una convenzione tra soggetto attuatore dell'intervento e soggetto proprietario dell'impianto che disciplini i rapporti tra le parti nel rispetto del presente accordo.
2. Gli Uffici d'ambito dovranno assicurare, da parte delle rispettive società la disponibilità delle informazioni e dei dati necessari alla progettazione degli interventi e la formulazione, ai rispettivi Uffici d'ambito, delle proposte degli adeguamenti strutturali utili sulle infrastrutture interconnesse con quelle di cui all'art. 2.
3. In caso di realizzazione di nuove fognature recapitanti in reti fognarie o depuratori esterni all'ambito nel quale queste vengono realizzate, deve essere acquisito da parte del gestore d'ambito il parere del gestore ricevente i nuovi reflui da trattare.
4. Nel caso di allacciamento di nuove utenze domestiche, su tratti di fognatura esistenti il gestore dovrà darne comunicazione al gestore dell'impianto di depurazione ricevente lo scarico.

Articolo 6 – Costo del servizio

1. Agli utenti finali si applicano le tariffe approvate dall'Ente di governo dell'ambito nel quale si trovano le reti cui sono allacciati.
2. Ai fini della valorizzazione, nelle rispettive tariffe, dei servizi scambiati tra i due ambiti ai sensi dell'art. 2, le Parti concordano che il pagamento del servizio possa avvenire sulla base di contratti da stipularsi tra i rispettivi gestori del SII.
3. I contratti dovranno ispirarsi al principio di copertura dei costi di investimento e di gestione, secondo i criteri e le modalità definite da ARERA.

Articolo 7 – Regolazione del servizio

1. All'utente si applicano la Carta ed il Regolamento del servizio approvati dall'Ente di governo dell'ambito nel quale si trovano le reti cui sono allacciati.

Articolo 8 – Durata

1. L'accordo cessa i suoi effetti alla scadenza dell'affidamento in uno dei due ambiti territoriali.
2. Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni del presente Accordo e dei relativi allegati saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità ora adottate. Nel caso in cui non si giunga a condividere le proposte di modifica presentate da una delle due parti, le stesse saranno sottoposte al Comitato di conciliazione per la relativa approvazione.

Articolo 9 – Controversie

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti al presente Accordo dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione.
2. Il Comitato di conciliazione sarà composto da:
 - un membro nominato da ciascuna delle Parti;

- un membro nominato dalla Regione.
3. La nomina del membro del Comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all'inoltro della richiesta per l'espletamento del tentativo preliminare di conciliazione.
 4. I destinatari della comunicazione dovranno comunicare il nominativo del rispettivo membro del Comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell'ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del Comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell'oggetto, ai Tribunali di Monza o di Lecco o al T.A.R. Lombardia.
 5. Il Comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell'Ufficio d'Ambito che ne ha fatto richiesta.
 6. Le Parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
 7. Il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del Comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le Parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione.
 8. Ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell'oggetto della stessa, in via esclusiva ai Tribunali di Monza o di Lecco o al T.A.R. Lombardia.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno atto di aver espresso il reciproco consenso, ai sensi e per gli effetti del "Codice in materia di protezione dei dati personali" D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., a trattare ed a comunicare agli altri terzi interessati i dati personali raccolti ed elaborati in relazione all'oggetto del presente Accordo, nei limiti di quanto necessario alla sua esecuzione.
2. Le Parti si obbligano inoltre a mantenere confidenziali, a non usare per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'adempimento del presente Accordo e a non rivelare a terzi le informazioni di cui siano venute a conoscenza, in qualunque modo apprese, nel corso dell'esecuzione.
3. Le Parti saranno responsabili per il rispetto dell'obbligo di riservatezza così assunto anche da parte dei loro dipendenti e collaboratori.

_____, _____
Per l'Ufficio d'ambito territoriale ottimale Monza e Brianza, il

_____.
Per l'Ufficio d'ambito di Lecco, il

_____.